

Risposta n. 265/2025

OGGETTO: Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Articolo 30, comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Associazione istante (di seguito "*Istante*" o "*ASD*") eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Tali somme sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del venti per cento «*sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di*

qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe».

Il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto milleproroghe), all'articolo 14, comma 2-*quater* prevede che *«Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall' articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».*

Tale disposizione normativa non è stata prorogata e di conseguenza nel periodo di imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.

Con il supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71 è stato pubblicato il "Testo Unico in materia di versamenti e riscossione" approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (TUVR) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

In particolare, l'articolo 45, comma 9, del TUVR prevede che *«Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2,*

se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Ciò premesso, la ASD chiede:

- conferma che con riferimento al periodo d'imposta 2025 si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- se sia tenuto a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, atteso che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR;
- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di:

- essere tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai premi corrisposti nel 2025, indipendentemente dall'ammontare del premio erogato;
- non essere tenuto al versamento entro il 16 gennaio 2026, delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2025;

- essere tenuto dal 1° gennaio 2026 ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.

- poter presentare istanza di rimborso dal 1° gennaio 2026, delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta versate nel corso del 2025 relative al pagamento di premi erogati nel corso del periodo d'imposta 2025 nei confronti del medesimo soggetto, per importi che complessivamente non abbiano superato l'importo di 300 euro.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 6-*quater*, dell'articolo 36, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevede che *«Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»*.

Relativamente a detti premi, il secondo comma dell'articolo 30, del richiamato d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del venti per cento.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto milleproroghe) stabilisce che *«Sulle*

somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Tale previsione normativa non è stata prorogata in relazione ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come previsto dal citato secondo comma dell'articolo 30 del d.P.R. 600 del 1973, indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento al primo quesito proposto dal contribuente, si condivide la soluzione prospettata, ovvero applicare per il periodo d'imposta 2025 la previsione di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro).

Con riferimento al secondo quesito formulato, premesso che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al

momento della corresponsione del compenso (e non del versamento), per l'annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.

Con riferimento al terzo quesito, fatte salve ulteriori modifiche normative, si condivide la soluzione prospettata dal contribuente, ovvero, a far data dal 1° gennaio 2026, assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 45, comma 9, del TUVR.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)